



**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

**PROPOSTA**  
**PIANO DEL CONSUMATORE**

**L. 27/01/2012 N. 3**

**Di**

**BRUSCHI SABATINO E SOLIMEO CRISTINA**

Per i Debitori : Il sig. Bruschi Sabatino (C.F. BRSSNT67B19F839K), nato a Napoli (NA) il 19.02.1967 e la sig.ra Solimeo Cristina (C.F. SLMCST71M48G964T) nata a Pozzuoli P8.8.1971, entrambi residenti a [redacted] rapp.ti e difesi dall'Avv. Monica Mandico (cod. fisc. MND MNC 71H51 F839E) del Foro di Napoli (NA), come da procura rilasciata su foglio separato allegato al presente atto, presso il cui studio elett.te domiciliario in Napoli alla Via dell'Epomeo n.81. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al fax n.081/7281404 elettivamente domiciliato in Napoli alla Epomeo, 81, Napoli

**PREMESSO CHE**

**Gli odierni istanti entrambi e congiuntamente:**

- si trovano in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3 del 2012 e dunque non sono in grado di onorare i debiti contratti con le proprie disponibilità correnti;
- non possono essere assoggettati a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012;
- non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012;

*Bruschi Sabatino*  
*Solimeo Cristina*  
*Avv. Monica Mandico*

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomco 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

- versano in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti dalla propria volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili;
- intendono avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012, ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, pare opportuno fare ricorso per l'ammissione, congiunta, al piano del consumatore, dal momento che la natura dei debiti non è di natura imprenditoriale.
- -Con provvedimento protocollato al nr. 40/2019 del l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, a seguito di istanza depositata, ha nominato qual ~~professionista incaricato~~ Francesco Saverio Orlando ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012 per valutare l'ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento
- -Analizzata la documentazione prodotta, lo scrivente difensore ha ritenuto di poter procedere alla stesura, unitamente al debitore e al Gestore, della presente proposta di piano del consumatore.
- Si ritiene che i debitori si siano mossi con prudenza e accortezza quando hanno assunto le obbligazioni che successivamente l'hanno poi condotti al sovraindebitamento.
- I proponenti hanno assunto le obbligazioni che l'hanno condotti al sovraindebitamento, senza aver mai commesso atti in frode ai creditori.
- L'assunzione delle obbligazioni che hanno originato l'indebitamento è connotata verosimilmente dalla dovuta prudenza e cautela, avendo i debitori confrontato il sacrificio economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la loro situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.
- I debitori al momento dell'assunzione delle obbligazioni non potevano ragionevolmente prevedere l'impossibilità di poterle adempiere.

Bened. Avvolie  
Med. Pella  
Solano Gtma



**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

- La proposta di piano come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:
  - istanza di nomina del Gestore;
  - elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
  - elenco dei beni di proprietà dei Debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
  - certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di POZZUOLI;
  - certificato di matrimonio con annotazione (comunione legale);
  - atti giudiziari ed elenco delle procedure pendenti innanzi alle autorità giudiziarie;
  - elenco spese per la gestione della famiglia;
  - visure protesti;
  - carichi pendenti presso la procura della Repubblica;
  - visure catastali -visure ipotecarie;
  - atti di provenienza degli immobili intestati ai coniugi;
  - contratti bancari (mutui, finanziamenti);
  - autocertificazione su atti dispositivi;
  - estratti di ruolo presso ADE;
  - autorizzazione all'accesso al cassetto fiscale;
  - Crif;
  - Centrale Rischi Banca d'Italia;
  - estratti contributivi INPS

**CONSIDERATO CHE**

- La procedura di composizione della crisi prevede la nomina di un "*Organismo di Composizione della Crisi*" con varie funzioni, tra le quali la stesura di una relazione particolareggiata strettamente necessaria ai fini della presente procedura in uno con l'attestazione di fattibilità del piano proposto;

*Stefano Bruno*  
*Breschi Ausole*

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

- Part. 15 della L. 3/2012, come modificato dall'art. 18 D.L. 179/2012, dispone al nono comma che *“i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato”*;
- la documentazione afferente la situazione economica e patrimoniale dei proponenti è stata fornita in modo completo all' Organismo di composizione della crisi.
- È pendente presso il Tribunale di Napoli, Sez. Espropriazioni Immobiliari al R.G.E. N. 11/2015, G.E. Dott.ssa Elisa Asprone, la procedura esecutiva con creditore precedente B.N.L. S.p.a. (Banca Nazionale del Lavoro spa) con ~~mandato~~ incaricata dell'amministrazione ed incasso ( *servicing*) dei crediti di Vela Mortgages srl cessionaria, - gravante sull'unità immobiliare sita in Quarto, alla Via Gaetano Filangieri n. 8. piano terra censita al Catasto dei fabbricati al foglio 11 part.lla 269, sub 102 cat. A/3 classe 1 vani 4 superficie catastale 91 m2, contro la quale è stata presentata opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con istanza di sospensione. L'udienza per discutere sull'istanza in questione è stata fissata al 11.03.2020, tuttavia il 16.1.2020, il bene staggito è stato aggiudicato per il valore di € 55.450,00.
- E' altresì pendente presso il Tribunale di Napoli la procedura di pignoramento presso terzi, recante numero r.g.e 17802/2019 ( con Giudice non ancora assegnato e prossima udienza non ancora fissata), attivata dal creditore precedente IFIS NPL S.p.a. (credito ceduto da Findomestic banca spa a Locam Spa, che a sua volta cede il proprio credito a SPV PROJECT 130 SRL e questa ha poi ceduto pro soluto il credito a Banca Ifis spa con atto del 14.6.2016), per l'importo di € 14.124,13.
- Pertanto, considerato che entrambi i coniugi, sono qualificabili come “consumatori”, valutata la singola fattispecie di sovraindebitamento, confermata anche dal supporto documentale analizzato e allegato, considerata la natura dei debiti contratti tutti collegati al consumo e non all'attività, la procedura congiunta del piano del consumatore, è stata ritenuta la più vantaggiosa per il ceto creditorio, stante anche le seguenti valutazioni:

Benedetti Andrea Notaio S. Maria  
Gherardo Bruno



**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

-1) la tempistica per le procedure civili delle vendite all'asta (circa 4-5 anni Tribunale di Napoli) soprattutto tenendo presente il dato, che i beni immobili di proprietà (in quota parte dei coniugi), sono ancora in comunione indivisa, per l'effetto la tempistica delle procedure si allungerebbe nell'arco temporale 6/8 anni circa; e che allo stato i coniugi intendono preservare la casa coniugale ove vivono;

-2) l'alca di rischio e le spese notevoli collegate alle procedure esecutive immobiliari;

-3) l'incertezza dell'ammontare di realizzo, considerati i vari ribassi del prezzo del bene nonché delle tempistiche incerte per il realizzo, per cui si ritiene maggiormente appetibile, l'opzione prospettata di pagamento di una rata costante mensile, in modo da soddisfare con maggiori certezze ed in proporzione tutti i creditori sopracitati.

È stata quindi approfondita l'ipotesi del piano del Consumatore della L.3/2012, concludendo per la fattibilità dello stesso.

\*\*\*\*

Per quanto concerne, invece, il presupposto indicato all'art. 7, comma 1, e cioè lo stato di sovraindebitamento, è l'art. 6 al comma 2 che lo definisce come "... una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite, va detto, preliminarmente, che il Sig. Bruschi, percepisce - attualmente - uno stipendio di euro 1.650,00 circa e la sua è una famiglia, che potremo definire mono reddito, composta di fatto dal Bruschi, dalla moglie Solimeo Cristina, casalinga (inoccupata) e dalla figlia convivente, (che solo da circa 2 anni lavora a part time, con contratto a tempo indeterminato, come cassiera in un supermercato, ad uno stipendio mensile pari ad € 800,00).

Sta nei fatti che il debitore sostiene spese mediche mensili per il vivere quotidiano per € 1.009,00 / 962,00 circa. Da ciò si deduce che il reddito disponibile è insufficiente a coprire tutte le incombenze necessarie per adempiere alle obbligazioni tanto da generare uno stato di sovraindebitamento.

Si segnala che l'unico immobile di proprietà al 100% dei debitori, è stato oggetto di procedura esecutiva, con aggiudicazione al prezzo di € 55.450,00 e tra l'attivo disponibile vi è altresì una

*Solimeo Cristina*  
*M. Solimeo*  
*Bruschi Anela*

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

quota parte del 33% di una cantinola, sita in Quarto Napoli, ad oggi indivisa con i fratelli germani del Bruschi Sabatino e il 33% di un fabbricato, avuto in donazione alla Sig.ra Solimeo Cristina (e ai di lei parenti), ove i coniugi hanno la residenza e la casa coniugale e per l'effetto vivono in un'abitazione di circa 60/75 mq.

Si ritiene, pertanto, che il Bruschi e la Solimeo, versino in uno stato di crisi economica irreversibile a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la liquidità per farvi fronte.

Tutto ciò premesso, il coniugi Bruschi e Solimeo, assistiti, rappresentati e difesi per la redazione della presente proposta, dall'avvocato Monica Mandico,

#### CHIEDONO

Di procedersi, ai sensi dall'art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012- e successive modifiche, affinché il Gestore incaricato svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge;

- ammettere gli istanti, congiuntamente, alla procedura di cui alla L. 3/12 per il ricorso al piano del consumatore, affinché sia possibile depositare contestuale istanza cautelare di sospensione, sia nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. N. 11/2015, sia nella procedura di pignoramento presso terzi, recante numero r.g.e 17802/2019, entrambe pendenti presso il Tribunale di Napoli.

#### ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

I Debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria di entrambi. Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la loro evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili e per una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. A tal proposito si indica innanzitutto l'elenco dei Creditori e le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dai Debitori di cui si riporta un prospetto sintetico. Si precisa, sempre in via preliminare:

Bruschi. Anche Paul Solimeo



Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Di seguito, lo scrivente difensore, riporta quanto appreso dai debitori. L'esame della documentazione depositata a corredo del piano, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto delle stesse, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei coniugi Bruschi-Solimeo. La storia del signor Bruschi Sabatino non è molto diversa dalle tante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi avversi a lui non imputabili tali da originare una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente". Le cause del sovra indebitamento dei coniugi Bruschi-Solimeo, sono legate fondamentalmente alla riduzione del reddito del Bruschi, derivante: a) dal licenziamento; dai periodi di cassa integrazione; b) dalla iniziale difficoltà di locare il bene immobile acquisito, sia per donazione, sia per acquisto quote dai fratelli; c) dal mancato incasso del pagamento dei canoni di locazione del predetto cespite; d) dal comportamento poco trasparente della banca BNL spa e dalle finanziarie, che non hanno affatto valutato il merito creditizio dei coniugi. Ciò detto si espone nel dettaglio, quanto sopra accennato.

**STORICO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA CON SPIEGAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI DEBITO:**

- 1) DEBITO CON BNL SPA (EX PRIVILEGIATO - OGGI CHIROGRAFO) IMMOBILIARE CON BNL SPA: residuo intimato €.173.705,26 e residuo precisato € 252.734,34. Per il predetto debito, i coniugi sono coobbligati, in quanto cointestatari del mutuo. La posizione debitoria deriva, appunto, da contratto di mutuo ipotecario stipulato dai coniugi Bruschi e Solimeo in data 1.7.2008, per estinguere precedenti debiti, che di seguito vengono riportati. Ad oggi il debito residuo insoluto precisato è pari ad € 252.734,34 oltre interessi successivi, per il quale pende procedura esecutiva immobiliare come sopra descritta (cfr. pignoramento immobiliare), con avvenuta aggiudicazione del bene in sede di asta fissata il 16.1.2020.
- 2) DEBITO (CHIROGRAFO) CON BNL SPA: residuo € 7.371,00

Bruschi Audine  
pub. Solimeo  
Gianluigi  
Bianchi



**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
MILANO | ROMA | NAPOLI

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Deriva da un'apertura, da parte del solo Sig. Bruschi Sabatino, ( la sig.ra Solimeo Cristina, non è coobbligata) di una Carta Bnl Top Credit nell'anno 2003 con limite di utilizzato pari ad €. 6000. A seguito dei prelievi effettuati dal 2008 in poi, il Bruschi matura un debito, che, così come emerge dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, risulta pari ad € 7.371,00. La BNLS Spa, per tale credito, ad oggi non ha mai agito in recupero dello stesso.

- Il proponente Sabatino Bruschi, come meglio generalizzato in epigrafe, in data 19.12.03 contraeva un mutuo con l'Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro per euro 51.000,00, importo da restituire in anni trenta, mediante il pagamento di rate semestrali (ogni sei mesi) pari ad euro 1.589,05 (euro 265,00 al mese). Tale somma occorre per liquidare i fratelli germani ed acquistare le quote di questi, sull' immobile SITO IN QUARTO ALLA VIA FILANGIERI N.8 RIPORTATO IN N.C.E.U. DEL COMUNE DI QUARTO AL FOGLIO 11 P.LLA 269 SUB 102 PIANO TERRA CATEGORIA A/3 CLASSE 1 VANI 4 RENDITA 206,58, in virtù di atto di donazione-divisione e cessione per NOTAIO MARIO FERRARA DEL 14.05.2002 REPERTORIO 73301.

Sul punto si precisa che BRUSCHI SABATINO, acquisisce la PROPRIETA' PER 7/8 (PARI A 87,5%) del cespite in questione e la di lui moglie - SOLIMEO CRISTINA, acquisisce, per l'effetto (stante la comunione legale dei beni tra i coniugi) la PROPRIETA' PER 1/8 (PARI AL 12,5%). La moglie del Bruschi è divenuta proprietaria della predetta quota, in virtù della cessione da BRUSCHI ANNA A BRUSCHI SABATINO PER LA QUOTA 1/4.

All'epoca del suddetto mutuo, il Bruschi aveva un reddito annuale pari ad €. 13.984,00, corrispondente a circa € 1.165,00 al mese. Inoltre una quota parte delle rate del prestito sarebbero state pagate con il canone ricavato dalla locazione del predetto immobile. Quindi il prestito era sostenibile per il Bruschi e il fabbisogno familiare.

- -Nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006 infatti, il Sig. Bruschi provvedeva a corrispondere regolarmente le rate del mutuo. In seguito, però, iniziava a riscontrare difficoltà nel locare l'immobile di Via Filangieri a Quarto, e pertanto non riusciva più, con il solo stipendio, a pagare regolarmente il finanziamento e a fronteggiare le spese correnti. All'epoca il debitore percepiva uno stipendio netto di circa € 1.300,00, (come si evince dalle dichiarazioni dei redditi consegnati al gestore) ed avendo un'intera famiglia a carico, composta dalla moglie

*Bruschi Anna e Solimeo Cristina*

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Solimeo Cristina e dai due figli Bruschi Agostino e Bruschi Amalia, si vedeva costretto a fare ricorso alla finanza esterna e ad utilizzare i fidi concessi dalle carte di credito Aura, Findomestic e Fidelity, per cercare di pagare le rate del prestito, ma così facendo peggiorava la sua situazione debitoria.

- In data 28.12.2007, l'istante, contraeva così, un nuovo mutuo ipotecario, con l'Istituto di credito Banca Per La casa spa - poi Unicredit spa- per un importo di euro 111.545,00 suddiviso in 25 anni, con rate mensili pari ad euro 834,25, al fine di estinguere il precedente mutuo di euro 51.000,00 contratto con la B.N.L. e una parte dei debiti accumulati attraverso le carte di credito Aura, Findomestic e Fidelity.

Purtroppo però, in data 14.04.2008, il Sig. Bruschi veniva licenziato dalla Società Morelli and C. S.R.L., ditta presso la quale lavorava come operaio. Invero si rileva che il Signor Bruschi, dall'anno 2008 sino al 2019, pur essendo stato riassunto in breve tempo (essendo un operaio edile specializzato con comprovata esperienza), di volta in volta, ha alternato periodi di disoccupazione (anni 2008/2009) a periodi di cassa integrazione (2009,2010,2015,2016,2017,2018,2019), come si evince dall'Estratto Contributivo Inps allegato; nel predetto arco temporale, il Bruschi ha dovuto attingere ad ogni suo risparmio e fare ricorso ad un fido per € 6000,00, tramite l'uso di una carta di credito attivata con la stessa BNL.

- In data 3.07.2008, nonostante la situazione di precarietà economica del Bruschi, la BNL spa, consapevole della instabilità lavorativa del finanziato, a fronte delle richieste di linee di credito fatte dal Bruschi per pagare i preesistenti debiti e non curante della sua situazione finanziaria e patrimoniale già in crisi, (il tutto in violazione degli artt 121-126 e 127 del Testo unico Bancario) gli proponeva un nuovo mutuo fondiario, cd "Mutuo spensierato" per l'importo di euro 157.000,00, da corrispondere in 30 anni, con 360 rate mensili di euro 931,00. Veniva, così stabilito un tasso fisso nella misura iniziale pari al 5,9%, equivalente al TAN art. 3 del contratto). Veniva pattuito un tasso di mora pari al 8,99% (art. 4 del contratto). Veniva indicato un TAEG/ISC pari al 6,09% (art. 2 del contratto). Non veniva però indicata, men che meno esplicitata la tipologia di ammortamento e la capitalizzazione applicata.

- Contestualmente al mutuo e a garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Sig. Bruschi, unitamente alla coobbligata, la

Bruschi: Amalia, Agostino, Solimeo, Cristina

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

moglie Solimeo Cristina, consentiva che a loro carico venisse iscritta ipoteca (Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli 2, form 7081, gen 36162 del 3/7/2008) per la complessiva somma di 314.000,00 Euro sull'immobile di proprietà di Bruschi Sabatino e Solimeo Cristina sito in Quarto (NA) Via Gaetano Filangieri, n. 8. Il Bruschi era convinto di poter pagare le predette rate, sia attraverso il suo stipendio, sia mediante l'introito derivante dal contratto di locazione del cespite in questione, per il canone di € 400,00.

- Con il suddetto prestito veniva estinto il mutuo con Banca per la Casa spa (Unicredit spa) di € 111.545,00, (vedi contratto di mutuo con BNL spa) nonché un debito contratto dalla moglie Solimeo per un prestito personale con Plusvalore SpA di € 19.050,00 (cfr. Allegati). Il debitore dichiara che con la restante parte del credito erogato da BNL, estingueva altri debiti contratti mediante le carte Aura, Eldo e Fidelity (cfr CRIF, dalla quale non risulta segnalato). I pagamenti avvenivano tramite bonifici effettuati con la banca BNL. La scrivente, in qualità di l'avvocato, ha inviato alla BNL spa, richiesta di estratti conto, che ad oggi non ha riscontrato le istanze. Si rileva che il Bruschi ha avuto negli anni un comportamento diligente, in quanto attivava finanziamenti solo al fine di estinguere precedenti debiti e per il sostentamento della famiglia mono reddito.

- In sintesi, nel periodo tra il 2008 al 2013, I coniugi, riuscivano a corrispondere, seppur non regolarmente, le rate del mutuo, nonostante l'alternanza di periodi di lavoro del Bruschi, con i periodi di cassa integrazione (cfr. anno 2010 - vedi estratto contributivo INPS), facendo, così, ricorso alla finanza esterna, (utilizzo della carta Top Credit di BNL e carta di credito ad uso rotativo con Findomestic Banca spa).

Tuttavia si verificava un ulteriore evento che incideva sulle risorse economiche dei coniugi, conseguente al fatto che il Sig. Bruno Antonio, conduttore dell'immobile di proprietà del debitore sito in Via Filangieri n. 8 sito (NA), (giusta contratto di locazione stipulato nell'anno 2008) risultava inadempiente al pagamento dei canoni di locazione, per cui, il Bruschi, nell'anno 2011 era costretto ad attivare un procedimento di convalida di sfratto per morosità, (si ricorda che lo stipendio netto dell'epoca ammontava a 1.400,00 euro circa, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi allegate, al quale si poteva aggiungere il canone di locazione di euro 400,00 che tuttavia non gli veniva corrisposto regolarmente).

Bruschi Audine mod. Solimeo Cristina

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

- Nell'anno 2012 il Sig. Bruschi, stante le difficoltà per sostenere il fabbisogno familiare, e la complicazione ad incassare i canoni di locazione, risulta inadempiente a pagare alcune rate del mutuo ipotecario con BNL, pertanto formulava con la predetta banca, un accordo di rientro per l'importo di € 8.502,22 al fine di ritornare *in bonis* ed eliminare la posizione debitoria che si era formata. Il suddetto piano di rientro prevedeva il pagamento di 300,00 Euro mensili, attraverso assegni circolari, che inizialmente venivano corrisposti regolarmente ( cfr. Allegati).
  - -In data 10/10/2014, al Sig. Bruschi e alla signora Solimeo Cristina veniva notificato un atto di precetto dalla B.N.L. S.P.A. in forza del mutuo stipulato in data 03.07.2008, per il pagamento della somma di € 173.705,26 oltre interessi contrattuali e moratori a decorrere dall'11/04/2014 sino al saldo, con decadenza del beneficio del termine, successivamente in data 16/12/2014, veniva altresì notificato atto di pignoramento immobiliare. Il suddetto pignoramento veniva iscritto a ruolo in data 13.01.2015 al numero di R.G.E. 11/2015, presso Tribunale di Napoli G.E. dott.ssa Asprone. Alla procedura esecutiva, il Bruschi per il tramite dello scrivente difensore, proponeva opposizione ex art. 615 cpc con istanza di sospensione, (contestando anomalie sul calcolo degli interessi), con udienza fissata al 11.03.2020. Attualmente la procedura delegata per la vendita all'incanto al 16/01/2020, per il prezzo base ad € 98.506,50, con offerta minima ad € 73.880,00, con rialzo minimo in caso di gara pari ad € 4.000, è stata aggiudicata nella predetta data per l'importo complessivo di €. 55.450,00. Il tutto con una decurtazione di oltre il 50% del valore stimato dal CTU, come perizia che si allega in atti.
  - Si precisa che negli anni 2012 e 2015, venivano stipulati contratti di locazione dell'immobile in questione, che però non avevano seguito perché gli inquilini dopo poco, o si rendevano inadempienti o comunque si trasferivano altrove (cfr. il susseguirsi di contratti di locazione). Solo in data 19.9.2016 veniva stipulato un contratto di locazione ancora in essere, con il sig. XXXXXXXXXX. La procedura esecutiva, ha avuto modo di custodire le somme di € 4.400 derivanti dai canoni di locazioni
- 3) DEBITO CON ITALO SICAV P.L.C. (CHIROGRAFO): residuo € 8.156,85. Deriva da un contratto di finanziamento n. 001155006596910, stipulato, solo dal Sig. Bruschi con Fidelity

Bruschi. Anche part. Solimeo Cristina

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomco 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

spa il 13.3.2007 ( cfr Ricorso per decreto ingiuntivo) per l'erogazione di € 6.947,01, necessari per il fabbisogno familiare ( la sig.ra Solimeo Cristina, non è coobbligata). Tuttavia negli anni successivi e in special modo nell'anno 2008, il Bruschi si è trovato in stato di disoccupazione ( dal 28.7.2008 al 31.12.2009) e/o in situazione di part time o di cassa integrazione. Per l'effetto, stante anche gli altri impegni economici, non riesce a saldare le rate del prestito e nemmeno del piano di rientro accordato il 20.12.2011. Per l'effetto il debito ad oggi ammonta ad € 8.156,85.

Il credito fu ceduto da Fidelity spa a Iustitia Futura srl e in data 01.8.14 quest'ultima cedeva il credito a Banca Ifis spa che a sua volta cedeva il proprio credito, in data 14.12.2015, a Italo Sicav PLC. La Italo Sicav Plc, provvedeva a così ad ottenere presso il Tribunale di Napoli il suindicato decreto ingiuntivo che veniva notificato in data 30.6.16, cui seguiva atto di precetto notificato il 15.6.17 che a sua volta veniva rinnovato in data 27.11.19. Ad oggi non vi è un successivo atto di pignoramento, né mobiliare, men che meno immobiliare o intervento nella procedura esecutiva immobiliare

4)DEBITO CON IFIS NPL SPA- CHIROGRAFO: residuo €14.124,13. Deriva da una carta di credito ad uso rotativo ( cd. Revolving), per contratto di credito al consumo, - stipulato, solo dal sig. Bruschi Sabatino con Findomestic Banca spa, in data 18.8.98 - utilizzata con prelievo bancomat a partire dal 9.7.2008, per pagare le rate del mutuo BNL spa e per il fabbisogno familiare ( la sig.ra Solimeo Cristina, non è coobbligata). Il predetto debito, che ad oggi ammonta ad € 14.124,13, è stato ceduto da Findomestic banca spa a Locam Spa, che a sua volta cede il proprio credito a SPV PROJECT 130 SRL e questa ha poi ceduto pro soluto il credito a Ifis NPL spa con atto del 14.6.2016. Quest'ultima ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 9167/18, non opposto; ha notificato precetto e pignoramento presso il terzo datore di lavoro CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI UNIPERSONALE S.R.L. La procedura PPT ha il numero r.g.c 17802/2019. Giudice (non è stato ancora assegnato) Prossima udienza ( non è stata ancora fissata).

5) DEBITO (CHIROGRAFO) con Plusvalore in liq.ne spa, oggi titolare del credito Rubicon SPV srl e per essa, quale prima mandataria Cerved Credit Management spa. Residuo € 9.475,41. Per questa posizione i coniugi sono coobbligati

Bruschi, Audè, m. Solimeo, Solimeo, G. Solimeo

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

• Il 09.08.2008 il debitore, chiedeva alla PlusValore spa (oggi PlusValore spa in liquidazione) un finanziamento pari ad euro 10.300,00 con n. di pratica 1542321/PP, da rimborsarsi in 60 rate ( per un totale di € 13.644,00) per l'acquisto di un'automobile, che gli serviva per recarsi a lavoro, aggiungendo così una nuova rata mensile di 227,40 euro a quella già derivante dal nuovo mutuo, che solo per alcuni anni, il debitore riusciva a corrispondere regolarmente. Il contratto veniva sottoscritto anche da Solimeo Cristina. Al 14.10.2019 il debito residuo insoluto con la Plusvalore spa in liquidazione ammonta ad Euro 9.475,41, come da atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente, - da parte della Cerved Credit Management spa che risulta mandataria per il recupero del credito - e che trova titolo nel decreto ingiuntivo, sopra descritto, non opposto. Il debitore pagava 28 rate mensili su 60. Da ultima precisazione del credito, l'importo (a debito) attuale è pari ad € 12.205,80, con applicazione degli interessi di mora al tasso di € 12,79%. Il credito è stato ceduto, pro soluto, alla Rubicon SPV srl

6) DEBITO (PRIVILEGIATO) AGENZIA DELLE ENTRATE. Estratto di ruolo. Residuo:€ 607,04. Il debito ricade solo sul Sig. Bruschi. La sig.ra Solimeo non ha debiti con l'ADE. Il predetto debito deriva dal mancato pagamento Irpef relativo all'anno 2015, per l'importo complessivo di € 607,04, così suddiviso: -€ 549,90 - sanzione per l'omesso versamento Irpef; - €33,75 - interessi per ritardo nel pagamento; -€ 5,88- diritti di notifica; -€ 17,51 - AGGIO EX ART 17 -

Il Bruschi giustifica l'omesso pagamento Irpef, per la notevole difficoltà economica-finanziaria in cui si trovava all'epoca, in virtù dello stato di Cassa Integrazione che va dal 01.1.15 al 31.12.15, documentato dall'estratto contributivo INPS e dagli accertamenti effettuati al cassetto fiscale.

7) DEBITO (PRIVILEGIATO) TRIBUTO IMU - TASI- COMUNE DI QUARTO. ANNI 2017-2018. Residuo € 1.261,00. Il debito ricade solo sul Sig. Bruschi. La sig.ra Solimeo non ha debiti di natura Tributaria. Per il suindicato debito al Bruschi è stato accordato, in data 3.7.2019 un piano di rateizzo (di 8 rate, con una media rata mensile di € 158,00) dal Comune di Quarto. Ma l'istante, per la situazione di sovra indebitamento in cui si trova e per pagare la Tari al Comune di Pozzuoli, ove attualmente vive, per un rata media mensile di 80 euro al

Bruschi. Anelie  
Mont. Caltro  
Solimeo  
Cristina

Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

me, suddiviso in 4 rate, non è riuscito ad adempiere al pagamento del piano di rateizzo predisposto dal Comune di Quarto.

Per quanto esposto, si evince che sia il Debito derivante dal Mutuo Ipotecario ( di cui è pendente la procedura esecutiva immobiliare; sia il Debito con Plusvalore in Liquidazione, sono stati contratti, in coobbligazione, da entrambi I CONIUGI. Sul punto, si rileva, che la sig.ra Solimeo Cristina, non ha altri debiti, oltre quelli appena menzionati.

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario	248.677,55	98,86%	1.158,62	100,00%
Tributi	2.862,05	1,14%	0,00	0,00%
REGIONE CAMPANIA	1.372,58			

Il debito residuo totale accertato è pari a € 252.912,18, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.158,62.

➤ **DETTAGLIO PASSIVITA' A CARICO DEL SIG. BRUSCHI SABATINO**

Creditore	Debito residuo	Categoria credito
- Rubicon Spv srl e per essa CERVED Legal Services	12.205,80	Chirografario
- IFIS NPL S.P.A.	14.124,13	Chirografario
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	205.228,74	Chirografario
- Italo Sicav P.L.C.	9.747,88	Chirografario
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	7.371,00	Chirografario
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	607,04	Privilegiato_mobiliare
- COMUNE DI QUARTO	1.261,00	Privilegiato_mobiliare
- REGIONE CAMPANIA TASSE AUTO	994,01	Privilegiato_mobiliare

Solimeo Cristina  
 Bruschi Sabatino

Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

➤ **DETTAGLIO PASSIVITA' A CARICO DEL SIG. BRUSCHI E DELLA SIG.RA SOLIMEO CRISTINA QUALE COOBBLIGATA**

Creditore	Debito residuo	Categoria credito
- Rubicon Spv srl e per essa CERVED Legal Services	12.205,80	Chirografario
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	205.228,74	Chirografario
-REGIONE CAMPANIA	1.372,58	PRIVILEGIO MOBILIARE

Tuttavia si precisa, che tenendo conto dell'importo derivante dal debito per il mutuo ipotecario di BNL spa, per il quale, come detto, vi è stato precetto e pignoramento, con relativa aggiudicazione del bene, va rilevato e riportato, che l'importo precettato è pari ad € 173.705,26 e che la richiesta del creditore - senza tener conto dell'ammontare ricavato dall'aggiudicazione del bene - risulta pari ad €. 260.678,38. Per cui sulla base di questi dati, escludendo le detrazioni derivanti dall'aggiudicazione dell'immobile, la debitoria complessiva è pari ad €. 308.361,82

I dati suesposti confermano una corretta diligenza dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni di cui al mutuo fondiario e dei finanziamenti.

Dall'analisi della documentazione consegnata e verificata dai due esponenti, è possibile infatti ritenere che il comportamento dei debitori non costituisca un comportamento immeritevole o un atto in frode ai creditori, laddove con la nozione di "atti in frode" s'intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Piuttosto va considerata, sotto il profilo della meritevolezza, al fatto che si assiste ad una condotta, ormai diffusa nel mondo bancario e finanziario, di mancata ponderazione del reale merito creditizio dei consumatori e del valore della garanzia concessa dagli obbligati. E' pertanto possibile escludere che i debitori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Attualmente la situazione economica dei coniugi è diversa, in quanto, il Bruschi ha un reddito netto mensile di circa € 1.650,00; la famiglia è composta oltre al Bruschi, dalla moglie ( casalinga) e dalla

*Solimeo Cristina*

*mat. Solimeo*

*Bruschi Anselmo*

Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

figlia che da qualche anno è stata assunta a tempo indeterminato in part-time presso un supermercato ed è quindi autonoma e contribuisce alle spese di sostentamento familiare; inoltre il figlio dei proponenti è autonomo, ha un proprio lavoro ed è coniugato e non convive con i genitori. Per tali motivi, i debitori sono intenzionati seriamente ad estinguere i propri debiti, ricorrendo al presente piano che soddisfi, almeno parzialmente, tutti i creditori.

**RIEPILOGO DEBITORIA COMPLESSIVA**

Il riepilogo totale dei debiti attribuiti ai coniugi è riportato di seguito con indicazione del grado di privilegio, se esistente.

Creditore	Debito residuo	
- Rubicon Spv srl e per essa CERVED Legal Services <b>DEBITO COOBLIGATO</b>	12.205,80	Chirografario
- IFIS NPL S.P.A.	14.124,13	Chirografario
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO <b>DEBITO COOBLIGATO</b>	205.228,74 Già detratto l'importo dell'aggiudicazione dell'asta	Chirografario
- Italo Sicav P.L.C. - BRUSCHI	9.747,88	Chirografario
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BRUSCHI	7.371,00	Chirografario
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - BRUSCHI	607,04	Privilegiato_mobiliare
- COMUNE DI QUARTO -BRUSCHI	1.261,00	Privilegiato_mobiliare
- REGIONE CAMPANIA--BRUSCHI TASSE AUTO	994,01	Privilegiato_mobiliare
-REGIONE CAMPANIA-SOLIMEO	1.372,58	

**TOTALE € 252.912,18 già detratto dell'importo ricavato dall'aggiudicazione del bene messo all'asta**

**ELENCO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO ATTIVATE DAI CREDITORI:**

1. Presso il Tribunale di Napoli, Sez. Espropriazioni Immobiliari al R.G.E. N. 11/2015, G.E. Dott.ssa Elisa Asprone, è pendente una procedura esecutiva con creditore procedente

Spumero B. Marco  
 Bruschi. Asprone. Paolo Solito

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

B.N.L. S.p.a. ( Banca Nazionale del Lavoro spa) con mandataria incaricata dell'amministrazione ed incasso ( servicing) dei crediti di Vela Mortgages srl cessionaria di gravante sull'unità immobiliare sita in Quarto, alla Via Gaetano Filangieri n. 8. piano terra censita al Catasto dei fabbricati al foglio 11 part.lla 269, sub 102 cat. A/3 classe 1 vani 4 superficie catastale 91 m2, contro la quale è stata presentata opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, con istanza di sospensione. L'udienza per discutere sull'istanza in questione è stata fissata al 11.03.2020 . Debitori eseguiti: Bruschi Sabatino e Solimeo Cristina.

Alla data fissata del 16.01.2020, per l'asta con prezzo base d'asta € 98.000,00 e offerta minima ad € 73.880,00, il bene è staggito è stato aggiudicato, al valore di €. 55.450,00. Nella procedura esecutiva è intervenuto il creditore, Plusvalore SPA in liquidazione, tramite il procuratore speciale Cerved Credit Managment spa. Il debito residuo per rate impagate del mutuo ipotecario è pari ad € 173.705,26. Si precisa che, come da comunicazione del custode della procedura esecutiva immobiliare pendente, risultano accantonate somme per l'importo pari ad € 4.400,00.

2. In data 16.10.2019, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, con creditore procedente IFIS NPL S.p.a. (credito ceduto da Findomestic banca spa a Locam Spa, che a sua volta cede il proprio credito a SPV PROJECT 130 SRL e questa ha poi ceduto pro soluto il credito a Banca Ifis spa con atto del 14.6.2016). Il credito in questione trova la sua causale nell'originario contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo, stipulato in data 18.08.1998 con Findomestic. L'indebitamento inizia nel luglio del 2008 a causa di prelievi bancomat, per un importo di € 12760,38. Sulla base di questa pretesa, la Ifis Npl spa, propone ricorso ed ottiene il Decreto Ingiuntivo n. 9167/18, che notifica al Bruschi in data 27.12.18 e dichiarato definitivo in data 1.4.19 e mai opposto, cui seguirà notifica di atto di precetto il 2.10.19. Di seguito è così avvenuta la notifica del pignoramento presso il terzo CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI UNIPERSONALE S.R.L.. per un debito residuo pari ad € 14.124,13. La procedura PPT ha il numero r.g.c 17802/2019. Giudice (non è stato ancora assegnato) Prossima udienza ( non è stata ancora fissata). Debitore eseguito: Bruschi Sabatino.

B.N.L. S.p.a.  
Solimeo  
Cerved  
Bruschi

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

3. In data 27.11.2019, è stato notificato atto di precetto in rinnovamento nell'interesse della ITALO SICAV P.L.C. derivante da decreto ingiuntivo n. 4205/16 per l'importo di € 8156,85 oltre interessi e spese per la procedura liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per spese oltre oneri accessori (il credito fu ceduto da Fidelity spa per un importo di € 6947,01, derivante da contratto di finanziamento e da accordo transattivo con piano di rientro per rate insolute. In data 6.12.2012, Fidelity Spa, cede il credito a Iustitia Futura srl e in data 01.8.14 quest'ultima cedeva il credito a Banca Ifis spa che a sua volta cedeva il proprio credito, in data 14.12.2015, a Italo Sicav PLC. La Italo Sicav Plc, provvedeva a così ad ottenere presso il Tribunale di Napoli il suindicato decreto ingiuntivo che veniva notificato in data 30.6.16, cui seguiva atto di precetto notificato iol 15.6.17 che a sua volta veniva rinnovato in data 27.11.19. Ad oggi non vi è successivo atto di pignoramento, né mobiliare, men che meno immobiliare o intervento nella procedura esecutiva immobiliare. Debitore Ingiunto: Bruschi Sabatino

B. Bruschi

Solimeo  
Bruschi Annelie mar. Scudiero

4. Ad istanza di Plusvalore spa in liq.ne, il Tribunale di Napoli emetteva, nei confronti di Bruschi Sabatino e Solimeo Cristina, decreto ingiuntivo n.5574/14 per l'importo di € 8179,48 oltre interessi e spese liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi. Tale credito deriva dal contratto di finanziamento n. 1542321 del 09.08.2008. Il decreto non è stato mai opposto per cui diveniva esecutivo il 21.10.16 cui seguiva la notifica dell'atto di precetto 15.11.17. Con atto di intervento del 19.12.17, Plusvalore Spa in liq.ne, per il tramite di Cerved Credit Managment spa, interviene nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/15 per l'importo di € 9.475,51. Debitori esecutati: Bruschi Sabatino e Solimeo Cristina

CAUSE DI INDEBITAMENTO E SOVRAINDEBITAMENTO

• La situazione sin qui descritta è stata causata, in *primis* dalla difficoltà, iniziale a locare l'immobile di ~~via Epomeo~~ a cui è seguito l'inadempimento del conduttore, che ha così ridotto le capacità di sostenere il pagamento delle rate del mutuo, tanto da spingere il Bruschi ad azionare uno sfratto del conduttore moroso; a ciò si aggiunge la cessazione del rapporto di lavoro del sig. Bruschi Sabatino avvenuta in data 14.04.2008 che veniva licenziato dalla ~~Società Marzelli and C. S.P.A.~~ ditta presso la quale lavorava come operaio. Dall'anno 2008 sino al 2019, pur essendo stato riassunto in breve tempo, di volta in volta, ha alternato periodi di disoccupazione (anni 2008/2009) a periodi di cassa integrazione (



Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Vela Mortgages srl che, ignorando la situazione di indebitamento, hanno erogato nuovo credito aggravando ulteriormente la propria posizione economica.

• In merito al rapporto di debito relativo al mutuo fondiario con BNL spa, il cui credito oggi è qualificabile come chirografo. Si rilevano alcune osservazioni, al fine di offrire al Gestore e al Giudicante tutti gli elementi utili, per valutare anche il comportamento del creditore, che, nel caso di specie ha contribuito ad uno stato di sovraindebitamento.

Si è detto che Pistante, sig. Bruschi, in qualità di mutuatario, è solidalmente responsabile con la moglie Solimeo Cristina nei confronti della banca mutuante BNL spa, per aver contratto un mutuo fondiario dell'importo finanziato pari ad €157.000,00, al fine estinguere un precedente mutuo fondiario stipulato per l'acquisto della prima casa, con una durata di 30 anni ed un pagamento in 360 rate mensili. Il contratto prevede la pattuizione di un tasso fisso nella misura iniziale pari al 5,90%, equivalente al TAN (art.3 del contratto). Veniva pattuito, altresì, un tasso di mora pari all'8,99% (art. 4 del contratto). Infine veniva indicato un TAEG/ISC pari al 6,09% (art. 2 del contratto); avendo concesso in ipoteca l'immobile di loro proprietà, i coniugi non hanno potuto corrispondere le rate del mutuo così come erano state pattuite, ossia per il valore medio di € 933,98 cadauna al mese, per le ragioni dianzi dette (licenziamento; cassa integrazione; inadempimento del conduttore al pagamento del canone del bene locato), sebbene il Bruschi abbia richiesto alla banca mutuante una ridefinizione delle rate del mutuo per adeguarle alla complessiva reale capacità economica dei mutuatari. Come già affermato in premessa i proponenti, per cercare di superare la situazione di difficoltà economica in cui versano oggi, e nel tentativo di salvaguardare sia la propria casa d'abitazione sita in Pozzuoli, oltre quella che è stata ormai oggetto di procedura esecutiva ed aggiudicata il 16.1.2020, si sono ulteriormente indebitati contraccendo altri finanziamenti. In ogni caso i proponenti, come da contabilizzazione del piano di ammortamento, ed in seguito all'analisi peritale del mutuo in parola ( cfr. perizia tecnico contabile), rilevano l'indeterminatezza delle condizioni pattuite del mutuo fondiario con BNL spa. La mancata esplicitazione del regime finanziario composto o dell'alternativo regime finanziario semplice induce l'indeterminatezza dell'operazione, congiunta ad una pregnante opacità nella comprensione e consapevolezza dell'impegno assunto dal cliente, che non può certo essere

Bruschi: Analise prot. Solimeo

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

colmata dal riferimento terminologico all'ammortamento alla francese. Il dovere di informazione discende direttamente dall'art. 1337 c.c. che sancisce la responsabilità del creditore reticente, tanto più che, trattandosi di contratti predisposti, si deve applicare la regola di semplice conoscibilità dell'art. 1341, comma 1, c.c. Né si possono trascurare gli obblighi di trasparenza. Preme da ultimo osservare che, ovviamente, dall'impiego del regime composto nei finanziamenti a rimborso graduale discende un importo della rata maggiore di quella riveniente dalla capitalizzazione semplice. L'indeterminatezza delle condizioni, il vizio di consenso, nonché l'effetto sorpresa ex art. 1195 cc del piano di ammortamento che ne consegue, comportano l'azione di ricalcolo dello stesso piano d'ammortamento ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB adottando il regime di capitalizzazione semplice. Infatti, da un ricalcolo effettuato, è stato possibile evincere che sviluppando il piano di ammortamento de quo, secondo le condizioni pattuite, ma in capitalizzazione semplice e non composta, come occultamente applicata dall'Istituto erogante, il costo complessivo del monte interessi si sarebbe ridotto da €.178.239,20 ad €.74.012,00, con un notevole e palese risparmio per la parte mutuataria. Infatti sviluppando un piano di ammortamento stilato integralmente in capitalizzazione semplice, con importo della rata costante alla francese, si otterrebbe una rata ridotta di €.641,70 in luogo di quella applicata dell'importo di €.931,22.

Inoltre va altresì considerata la DIFFORMITA' del TAEG indicato in contratto. Infatti, in seguito a verifica econometrica del predetto contratto di finanziamento, dal confronto di tutte le clausole e dai relativi allegati, è emerso che il TAEG effettivamente applicato al contratto (pari al 6,11%) sottoscritto dalle parti, risulta difforme da quello pattuito (pari al 6,09%). Si rileva altresì, nel caso di specie una situazione di usura pattizia delle condizioni contrattuali, si precisa che l'analisi econometrica del contratto di mutuo del 01/07/2008 ha evidenziato quanto segue: TAN - Tasso Annuo Nominale: 5,90%; TAE - Tasso Annuo Effettivo : 6,06%; TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale : 6,11%; TASSO DI MORA: 8,99%; TEG: 9,04; Tasso Soglia Usura (luglio/2008) - mutui a tasso fisso: 8,985%. Ancora si deve tener conto dei seguenti dati: TEG (9,04%) ed il TASSO DI MORA (8,99%) >TSU:8,985%). Orbene, si ritiene che questi dati vanno tenuti in considerazione per una valutazione complessiva della

Esussidi: Auditi Prof. Sull'ico Solumo Sfruo.

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

vicenda. Difatti dalla perizia econometrica emerge che le somme pari ad € 34.663,22 derivanti dal ricalcolo del piano di ammortamento e dei vari costi applicati, non sarebbero dovute.

Alla luce di quanto esposto, ad oggi, il sig Bruschi, non essendo in grado di far fronte al pagamento del mutuo e dei finanziamenti successivi, non potendo derogare alle esigenze vitali sue e della sua coniuge, inoccupata e non percettrice di pensione, ricorre alla legge n. 3/2012 ritenendo che sussistano i requisiti ed i presupposti per proporre il presente piano del consumatore che dovrà essere valutato tenendo conto del comportamento della banca BNL spa e delle finanziarie.

CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE QUALE CAUSA DEL  
SOVRAINDEBITAMENTO

• Premesso che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento per aver fatto ricorso al credito al consumo, occorre soffermarsi sulla colpa ai predetti, se eventualmente attribuibile nonché sul concorso di colpa attribuibile agli intermediari bancari e finanziari, *in primis* a Banca Nazionale del Lavoro SpA, non dimenticando che il servizio del debito include il pagamento degli interessi (costo complessivo dei finanziamenti) e il rimborso delle quote di capitale.

La causa attiva del sovraindebitamento è stata generata, dalla situazione lavorativa altalenante del debitore, da esigenze vitali di spesa corrente della famiglia, all'acquisto delle quote dai fratelli germani della casa oggetto di esecuzione forzata e dell'attuale appartamento ove tutt'ora vivono, ed ai consumi minimi, basata sulla fiducia dei ricorrenti nelle capacità reddituali presenti e future del Bruschi e del canone di locazione del bene immobile oggi aggiudicato all'asta (il cui riparto ancora deve avvenire).

Nel caso di specie il sovraindebitamento si concretizza a partire dall'anno 2008 ed è collegato e conseguente al prestito concesso al ricorrente da Banca Nazionale del Lavoro, ascrivibile nella categoria di prestito alle famiglie e riconducibile sempre alla esigenza causale di fronteggiare le spese familiari ed estinguere precedenti posizioni debitorie, aggiungendosi a ciò i debiti passivi sopravvenuti per il ricorso alla finanza esterna collegata ai periodi di cassa integrazione e licenziamento.

Bruschi: Anselmo, mod. Saffino

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Dal lato della domanda, il credito attuale si identifica prevalentemente con l'operatore famiglia, per far fronte alle spese della famiglia e non per l'acquisto di beni durevoli (mezzi di trasporto, mobili, arredi, elettrodomestici e così via) né di servizi (servizi turistici, servizi sanitari non necessari, ecc.). Si tratta di una forma di sovraindebitamento attivo, riconducibile ad una scelta, seppur incauta ma obbligata del consumatore, a cui però ha certamente concorso l'intermediario finanziario erogando credito non solo in dispregio di qualsiasi valutazione del merito creditizio ma applicando condizioni (costi) al limite dell'usura concreta (all'uopo si allega l'opposizione ex art. 615 cpc dei coniugi e la relazione di perizia tecnico contabile eseguita sul mutuo fondiario) e generando uno sbilanciamento eccessivo tra i propri interessi economici e quelli dei sovra indebitati. Va da sé che i successivi finanziamenti, sono invece dipesi da uno stato di sovraindebitamento passivo derivante dalla mancanza di reddito sopravvenuto per il licenziamento e la cassa integrazione del sig. Bruschi, quale unico portatore di redditi.

• Nel caso di specie ben avrebbero potuto presumere BNL e gli altri intermediari del credito, che il carico finanziario complessivo e le condizioni economiche applicate avrebbero potuto determinare l'insolvenza futura, ma ha comunque erogato denaro. Non si può, al fine di valutare il concorso di colpa delle società finanziatrici, non condividere il dettato della Direttiva COM (2002) 443 def., recepita in Italia dalla legge n. 154/1992, poi trasfusa negli artt. 121 - 126 del T.U.B. che va nella direzione di contenere il fenomeno del sovraindebitamento; l'art. 9 prevede in capo al creditore l'obbligo di valutare, "con ogni mezzo a sua disposizione", l'effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito concesso. L'art. 6 attiene alla materia di informazione precontrattuale e all'obbligo di consulenza dell'intermediario nei confronti del potenziale debitore per consentire al consumatore di arrivare alla propria decisione in maniera consapevole ed informata, conscio degli obblighi contrattualmente assunti e quindi in grado di poter prevedere la propria capacità di far fronte ai propri debiti, comprensivi di capitale prestato e costi da sostenere per il servizio del credito. Tale informazione precontrattuale non è stata effettuata nel caso di specie, né tantomeno si ritiene sia stata valutata l'effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito.

Bruschi, Andrea  
publ. Subd. no. 10  
S. Maria

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Il mutuo ipotecario e i finanziamenti contratti dalla ricorrente evidenziano l'applicazione di condizioni oggettivamente esorbitanti, e comunque sempre superiori al TEGM per operazioni rientranti nelle rispettive categorie del MEF; ciò è stato ed è causa, oltre che della perdita del potere di acquisto dello stipendio della ricorrente, anche della minor disponibilità di denaro, assorbito dal progressivo debito di restituzione.

Sul piano oggettivo, il sovraindebitamento nasce essenzialmente dal ricorso al credito al consumo, ma nel caso di specie il ricorso iniziale al credito, nel momento in cui il ricorrente ha stipulato il mutuo di 51 mila euro (2003), era proporzionato alle sue entrate, e nel 2007 il consumatore è stato costretto a ricorrervi con un mutuo ipotecario e con altri prestiti, senza alternative per sostenere il pagamento delle rate dei debiti e per il fabbisogno della famiglia.

• Il comportamento imprudente della BNL spa e delle finanziarie ha originato o contribuito a generare, una situazione di sovraindebitamento, tal che il debitore non è stato più in grado di restituire i prestiti, né lo sarà mai, se non dovendo rinunciare ai bisogni vitali essenziali, rimanendo un soggetto improduttivo per sempre, specialmente a livello macroeconomico. L'Ill.mo Giudicante, constatato ciò, vorrà tenerne conto nella successiva ammissione all'esdebitazione. Non può, pertanto, non essere evidenziato il concorso di colpa della banca erogante nel procurare l'attuale situazione di sovraindebitamento, a cui non può non seguire il consequenziale esdebitamento che, secondo la Raccomandazione Europea, se il sovraindebitato è onesto deve essere concessa una seconda possibilità; ciò consentirà di riprendere a produrre un reddito disponibile, che muoverà denaro incrementando la spesa e contribuendo ad una, seppur piccola, ripresa economica. Nessun dubbio può esprimersi sull'onestà del ricorrente che è stato costretto ad indebitarsi per esigenze indifferibili senza avere alcuna alternativa se non il ricorso agli usurai e la legge 3/2012 è stata ispirata proprio dall'esigenza fortemente sentita di contrastare l'usura. Se colpa vi è stata questa non è ascrivibile solo al sovraindebitato, per cui nella palese consumazione di un concorso di colpa dei ricorrenti, appare, la situazione dei coniugi, meritevole dei benefici previsti dalla legge, "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". La

Bruschi Audisio n. r. G. d. l. n. 20

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

legge ha inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l'effetto di un contegno dunque, ma causa legittimante.

Il che trova lampante spiegazione proprio nella collocazione del testo normativo e nella sua ratio manifesta, che è quella di far fronte al fenomeno dell'usura e dell'estorsione, cioè alle migliaia di persone strozzinate già quando la legge (proprio per loro) è stata emanata, e che la legge stessa voleva aiutare a tirarsi fuori dai guai. Quindi non soccorre ad un evento imprevedibile e sopravvenuto, bensì ad una situazione di fatto preesistente alla legge. Infatti, nella legge n. 3/2012 non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi il sovraindebitamento è visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza riferimenti (in termini oggettivi) alle cause, e sovente frutto di un processo graduale al quale può essere molto difficoltoso, se non persino impossibile, porre rimedio in itinere. Il sovraindebitamento è comunque collegato causalmente con l'iniziale evento sopravvenuto ed imprevedibile (le esigenze di salute della mamma e del suo decesso), per cui il debitore non può essere ritenuto colpevole poiché la legge non si applica solo ai casi di eventi successivi che comportino shock esogeni. La situazione non può non essere globalmente valutata come immune da colpa: quale colpa avrebbe chi ha dovuto contrarre dei debiti in uno stato simile di necessità? E che alternative aveva?

In realtà, come si è detto, la legge copre le situazioni ad essa pregresse allo stesso modo di quelle che si sono create in modo improvviso dopo la sua emanazione, sicché non è affatto fuor di luogo declinarne l'applicazione anche ai casi in cui il sovraindebitamento sia il mero frutto di un processo graduale durante il quale nessun rilievo colposo possa essere mosso al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a tal punto (far fronte alle spese familiari con il costo della vita che aumenta e lo stipendio che diminuisce), mentre certo non gli si può precludere l'accesso alla procedura perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito. Essenziale rimane l'esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento: erano bisogni essenziali e non voluttuari. Non sono stati contratti debiti per le vacanze, né per acquistare beni ma per far fronte ad esigenze familiari ed alla mancanza

Benedictus Andrea Prati S.p.A. no. Solano Bruno

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

di redditualità conseguente ai licenziamenti e alla cassa integrazione, oltre che ad assicurare un tetto al nucleo familiare. Il consumatore non aveva alternative. È stato costretto ad agire per evitare il peggio.

### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

*Preliminarmente*, è opportuno descrivere con minuzia la situazione in cui attualmente si trovano i proponenti, al fine di esplicitare la legittimità delle affermazioni esposte in premessa. Sul punto si rileva che nell'ipotesi in cui a versare in stato di sovraindebitamento siano due coniugi in regime di comunione legale, è ammissibile la presentazione di un ricorso congiunto per il piano del consumatore nonostante il dato letterale della legge n.3/2012 preveda come legittimato attivo a far ricorso agli strumenti previsti dalla stessa solo la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, invocando, come nel caso di specie, da un lato il principio di ragionevolezza nell'affrontare congiuntamente e sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune e dall'altro la maggiore complessità e onerosità di una trattazione separata delle singole posizioni ( cfr. Tribunale Mantova, 08/04/2018, (ud. 08/04/2018, dep.08/04/2018). Anche il Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità".<sup>1</sup> Per quanto

<sup>1</sup>In tal senso la sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano | 02.04.2019 | n.624. Il Giudicante ritiene ammissibile la procedura congiunta dei due coniugi, ( come nel caso che ci occupa), per la presenza dei seguenti aspetti relativi ai proponenti: 1.rientrano nello stesso nucleo familiare; 2.sono in regime di comunione dei beni; 3.hanno messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e le messe passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare; 4.trattasi di debiti essenzialmente familiari; entrambi i coniugi assumono la qualifica di consumatori. Sul punto precisa il Giudicante che nel silenzio della legge attuale non potrà che trovare attuazione l'art. 66 del D.Lgs. n. 14/2019 (sebbene non ancora in vigore) il quale prevede che: "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando al sovraindebitamento ha un'origine comune. (...)".Invero, precisa il Giudice partenopeo, tale norma può essere utilizzato come criterio di interpretazione nella situazione che occupa il Tribunale vista la evidente analogia con quanto previsto e disciplinato dall'art. 66 sopra

Breusch: Anche mod. S. 1. no S. 1. no S. 1. no

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomco 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

esposto, i proponenti ricorrono alla normativa citata in quanto permette al consumatore-debitore, ovvero alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività professionale, di chiudere definitivamente le proprie pendenze con le banche facendo ricorso alla procedura di composizione della crisi per sovra indebitamento, vale a dire "ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una significativa difficoltà o incapacità di estinguere i debiti" come nel caso *de quo*. Sul punto va detto che i proponenti :

- a) hanno cooperato e collaboreranno al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non hanno beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda.
- c) non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti;
- d) la sig.ra Solimeo Cristina non percepisce alcun reddito, men che meno da pensione;
- e) il sig. Bruschi percepisce reddito da lavoro dipendente come operaio edile presso CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL. Dunque è palesemente evidente che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i requisiti soggettivi e oggettivi affinché venga approvato il suddetto piano e, di conseguenza, i ricorrenti possano essere esdebitati, ossia ottenere il beneficio di essere liberati dai debiti al termine del pagamento del proposto piano.

#### SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

- a) **composizione nucleo familiare:** il nucleo familiare è composto dal proponente SABATINO BRUSCHI, dalla moglie Solimeo Cristina in comunione legale dei beni e contestataria del mutuo contratto con BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. in data 1/7/2008, (stipulato per rogito Notaio Mario Ferrara di Pozzuoli, rep. 86618, raccolta 30993) e dai due figli

richiamato e la funzione risolutiva della crisi da sovra indebitamento della proposta congiuntamente proposta e più in generale la ratio della normativa attuale e futura sul sovra indebitamento.

Solimeo Cristina  
Bruschi Anselmi part. Scad. no

Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

b) - Bruschi Agostino FIGLIO nato il 23-04-1991 a Napoli (NA) e Coniugato con Brescia Ernestina (autonomo e non convivente con il debitore);

c) - Bruschi Amalia FIGLIA nata il 09-09-1994 a Napoli (NA) Nubile. Convive con Pistante e lavora *part time*, con uno stipendio netto mensile pari ad € 800,00

Le entrate mensili sono rappresentate dallo stipendio del proponente Bruschi di €. 1650,00 mensili e dal contributo di € 70 offerto dalla figlia Amalia, che sottoscrive il presente piano e che si ricorda ha un lavoro dipendente, part time, a tempo indeterminato.

*Sul punto si riportano i dati anagrafici dei debitori sovraindebitati.*

Tabella 1: dati anagrafici del Debitore e del coobbligato

	Dati del Debitore	Dati del coobbligato
<b>Titolo Personale</b>	Sig.	Sig.RA
<b>Cognome</b>	BRUSCHI	SOLIMEO
<b>Nome</b>	SABATINO	CRISTINA
<b>C.F.</b>	BRSSNT67B19F839K	SLMCST71M48G964T
<b>Comune di nascita</b>	NAPOLI	POZZUOLI
<b>Data di nascita</b>	19.02.1967	08.08.1971
<b>Comune residenza</b> di	POZZUOLI (NA)	POZZUOLI (NA)
<b>Indirizzo residenza</b> di	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>CAP</b>	84095	84095
<b>Regime patrimoniale in caso di coniugio</b>	COMUNIONE DEI BENI	COMUNIONE DEI BENI
<b>Situazione occupazionale</b>	OCCUPATO	CASALINGA

**DETTAGLIO ATTIVO DISPONIBILE**

Bruschi: Anche nel Sud. no  
 Bruschi Ernestina  
 Bruschi Amalia

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

L'attivo disponibile, oltre allo stipendio del sig. Bruschi, consta fondamentalmente:

- dall'accumulo derivante da un versamento di €. 22,00 mensili per una polizza vita, pari ad €.771,75; -dalla proprietà al 100% di Bruschi Sabatino di un'auto vetusta e comunque necessaria per recarsi al lavoro, tipo Ford Fiesta immatricolata il 7.7.2009 targata DX529LF, con un valore di realizzo irrisorio;
- dalla proprietà al 100% di Solimeo Cristina dell'auto tipo Meriva, immatricolata il 5.3.2004 che deve essere rottamata, in quanto non funzionante ed invendibile, targata CM161KW, per la quale non si prevede alcun valore di realizzo;
- dalla proprietà al 50% di Solimeo Cristina e dell'altro 50% della figlia Bruschi Amalia, dell'auto tipo Fiat 312, targata FW505KG immatricolata 28.5.2019, acquistata ed utilizzata dalla figlia per recarsi al lavoro;
- disponibilità liquide. Il proponente Bruschi ha un solo conto corrente presso la Unicredit spa numero 00013632009947 ( cfr lista movimenti ed estratti conto), dalla cui analisi non emergono movimentazioni anomale. Il saldo residuo esistente è pari ad € 1.312,21. Tale cifra è obiettivamente minima e risulta indispensabile, per il fabbisogno familiare e per eventuali spese di emergenza, per tale motivo non si ritiene opportuno iscriverla nell'attivo della presente procedura;
- da una quota pro indivisa pari al 33,36% dei coniugi, relativa alla proprietà immobiliare indivisa relativa ad un locale seminterrato, sito nel COMUNE DI QUARTO AL FOGLIO 11 P.LLA 269 PIANO CATEGORIA C/2 CLASSE 1 CONSISTENZA 60 MQ RENDITA 136,34.

L'attuale valore del bene, calcolato secondo le stime OMI, varia da un minimo di € 660 ad un massimo di € 1000 al metro quadrato. Tenuto conto che la cantinola consta di mq 60, il valore dello stesso si aggira da un minimo di € 20 mila ad un massimo di € 30 mila. Con presumibile valore di realizzo, pro quota di circa € 8/10 mila, considerato il valore di mercato. Il Bruschi ha anche cercato di proporre in vendita ai propri parenti, la predetta quota parte, al fine di

Bruschi. Amalia prof. Solimeo Bruschi

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

mettere a disposizione della procedura l'eventuale ricavato, tuttavia ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta.

-I coniugi sono altresì proprietari della quota parte pro indiviso del 33% dell'unità immobiliare sita in via Coste di Cuma 7/a, ove vivono in un appartamento di circa 75 mq e che intendono preservare avvalendosi della presente procedura. L'unità immobiliare indivisa, si compone di un appartamento di circa 97 mq occupato da uno dei fratelli della Solimeo, da un altro appartamento di circa 75 mq occupato dai Bruschi-Solimeo, da un terzo appartamento di circa 76 mq occupato da un altro fratello della Solimeo e da un locale seminterrato categoria C6 di circa 37 mq. In base ai valori Omi, il bene varia da un minimo di €1.800 ad un massimo di €2750, al metro quadrato. Per l'effetto, l'eventuale valore di realizzo della quota del 33%, potrebbe avere un minimo di 70 mila € ad un massimo di 90/100 mila euro.

Sul punto è bene evidenziare che non occorre un esperto estimatore per intuire che il valore dell'immobile dal 2007 ad oggi non è di certo incrementato. L'eventuale liquidazione dell'immobile nella quota parte pro indiviso di proprietà dei coniugi potrebbe prevedere tempi lunghissimi, sia perché trattasi di una proprietà in comune pro indivisa, sia perché trattasi di un contesto abitativo isolato dal centro cittadino, sia perché trattasi di un fabbricato abitato da un'unica famiglia, quella della Solimeo Cristina. A ciò si devono aggiungere i costi da anticipare per l'eventuale vendita forzata del bene e, pertanto, non renderebbe preferibile e più conveniente la scelta di una esecuzione individuale, nemmeno da parte del creditore più corposo (BNL spa-Vela Mortgages srl), al quale è previsto, con il presente piano del consumatore, che gli venga versata la complessiva somma consolidata di € 55.415,38 come più chiaramente descritto nella proposta indicata nei successivi paragrafi. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio immobiliare dei Debitori, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

1) Il sig. Bruschi era proprietario, in comunione legale dei beni, dell'Immobile ad uso civile abitazione, oggetto di esecuzione immobiliare, sito in Quarto NA, alla via Gaetano Filangieri

Gf me  
Solimeo  
Bruschi Anche part. Sol. no

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

8 censita al catasto fabbricati al fg.11, 269 , sub 102. Alla data fissata del 16.01.2020, con prezzo base d'asta € 98.000,00 e offerta minima ad € 73.880,00, è stata aggiudicata la casa oggetto di esecuzione forzata, al prezzo di €. € 55.450,00. Si precisa che il bene deriva da un ATTO DI DONAZIONE - DIVISIONE E CESSIONE PER NOTAIO MARIO FERRARA DEL 14.05.2002 REPERTORIO 73301. Sul punto si descrive quanto segue:

**-BENI IN COMUNIONE DEI BENI DEI CONIUGI**

1) -BRUSCHI ACQUISISCE LA PROPRIETA' PER 7/8 (PARI A 87,5%) e SOLIMEO CRISTINA ACQUISISCE LA PROPRIETA' PER 1/8 PARI AL 12,5%. SI PRECISA CHE IL CONIUGE SOLIMEO CRISTINA E' DIVENUTA PROPRIETARIA DELLA SUA QUOTA PARTE, IN VIRTU' DI CESSIONE DELLA QUOTA DA BRUSCHI ANNA A BRUSCHI SABATINO PER LA QUOTA 1/4 (ESSENDO IN COMUNIONE LEGALE CON IL SUO CONIUGE BRUSCHI) DELL' APPARTAMENTO SITO IN QUARTO ALLA ~~\_\_\_\_\_~~ RIPORTATO IN N.C.E.U. DEL COMUNE DI QUARTO AL ~~\_\_\_\_\_~~

2) LOCALE DEPOSITO SITO IN QUARTO ALLA ~~\_\_\_\_\_~~ RIPORTATO IN N.C.E.U. DEL COMUNE DI QUARTO AL FOGLIO 11 P.LLA 269 SUB 101 PIANO S1 CATEGORIA C/2. CON ATTO DI DONAZIONE DIVISIONE E CESSIONE PER NOTAIO MARIO FERRARA DEL 14.05.2002 REPERTORIO 73301 SI DESCRIVE QUANTO SEGUE: BRUSCHI SABATINO ACQUISISCE PROPRIETA' PER 7/24 (PARI A 29,19%) E SOLIMEO CRISTINA ACQUISISCE PROPRIETA' PER 1/24 (PARI A 4,17%). SI PRECISA CHE IL CONIUGE SOLIMEO CRISTINA E' DIVENUTA PROPRIETARIA DELLA SUA QUOTA IN VIRTU' DI CESSIONE DELLA QUOTA DA BRUSCHI ANNA A BRUSCHI SABATINO DEI DIRITTI PARI A 1/12 ESSENDO IN COMUNIONE LEGALE CON IL SUO CONIUGE BRUSCHI DEL LOCALE DEPOSITO SITO IN QUARTO ALLA VIA FILANGIERI N.8 RIPORTATO IN N.C.E.U. DEL COMUNE DI QUARTO AL FOGLIO 11 P.LLA 269 SUB 101 PIANO S1 CATEGORIA C/2 CLASSE 1 CONSISTENZA 60 MQ RENDITA 136,34SI PRECISA CHE IL RESTO DELLE

Bruschi Anna e Solimeo Cristina

Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

**QUOTE DEL LOCALE DEPOSITO E DI PROPRIETA DEGLI ALTRI DUE GERMANI BRUSCHI.**

3) In data 24.1.2007, la sig.ra Solimeo Cristina, riceve in donazione, unitamente ai fratelli ( ~~Sabatino Bruschi~~, ~~Cristina Bruschi~~), dal padre ~~Sabatino Bruschi~~ in comune e pro indiviso tra loro, la quota di comproprietà indivisa, dell'unità immobiliare sita in Pozzuoli (NA) alla ~~Via Epomeo 81-80126~~. Nello stesso atto di donazione, il fratello ~~Sabatino Bruschi~~ vende ai fratelli ~~Sabatino~~, ~~Cristina~~ e ~~Sabatino~~ la sua quota di comproprietà indivisa di 1/4 dell'intera unità immobiliare, dietro il versamento di €. 30 mila diviso per tre. Per l'effetto i coniugi Solimeo-Bruschi sono proprietari pro indiviso della quota del 33% del predetto cespite

SITUAZIONE REDDITUALE NEGLI ULTIMI SEI ANNI

Di seguito si presenta un prospetto relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 6 anni del sig. Bruschi e della sig.ra Solimeo Cristina

Tabella: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2013	Impiego / Reddito Anno 2014	Impiego / Reddito Anno 2015	Impiego / Reddito Anno 2016	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018
Debitore: SABATINO BRUSCHI SABATINO C.F. BRSSTN67B19F839K	OPERAIO- 23.793	operaio- 25.389	operaio- 25.115	operaio- 25.139	operaio- 22.478	operaio- 20.950
Coobligato: Solimeo Cristina C.F. SLMCST71M48G964T	-	-	-	casalinga-	casalinga -	casalinga -
Altro Reddito	3.000	0	0	0	0	0
Totale	26.793	25.389	25.115	25.139	22.478	20.950

Dall'analisi del prospetto riassuntivo sopra mostrato, è evidente la progressiva perdita di capacità reddituale del Debitore negli anni più recenti. A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rispetto all'area geografica di residenza del Debitore (Sud) e secondo i dati ISTAT 2018.

Bruschi: Andrea  
 m. Solimeo  
 Solimeo



Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

Manutenzione automobile e tassa possesso	-90€
Utenze	-60€
Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed internet)	-20€
Assicurazione vita	-22€
<b>TOTALE</b>	<b>-962€</b>

**La soglia di povertà assoluta ricavata dall'ISTAT è pari al 2018 ad euro 1.155,01**  
**CALCOLO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA**

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. Si fa presente che:

- la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- i "Grandi comuni" includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

Esempio. Se si vuole calcolare il valore della soglia nell'anno 2010 per una famiglia composta da 2 componenti, uno di 60 anni di età e l'altro di 76 anni, residenti a Milano, si dovrà procedere nel seguente modo:

**1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):**

0-3  4-10  11-17   
 18-59  60-74  75 e più

**2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:**

**3. Tipologia di comune:**

**4. Anno:**

Calcola

Soglia di povertà assoluta nel 2018: euro **887,36**

La soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat per l'anno 2018 per una famiglia composta da due adulti (considerato che la figlia convivente si mantiene da sola e da un piccolo contributo per le spese correnti), residente nel mezzogiorno in una città metropolitana, è indicata in €. 887,36. Al netto delle spese necessarie per vivere, sono state previste spese ricorrenti mensili pari a circa €. 962,00 che i proponenti ritengono essere sufficienti per vivere.

**Tabella : Rapporto Rata Reddito Attuale**

Stefano  
 Silvano  
 Pizzardi Andrea

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	688,00
Rata mensile debiti attuali	1.158,62
Rapporto rata reddito disponibile attuale	168,40%
Rapporto rata reddito attuale	70,22%

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 70,22%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile attuale, è pari al 168,40%. Le spese sono contenute in quanto con l'unico stipendio del Bruschi non vi sono margini ulteriori per poter pagare le rate dei finanziamenti, e le spese strettamente necessarie per vivere, a cui bisogna. Ne deriva un deficit mensile di € 688,00.

ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD  
ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da tale punto di vista, tenendo conto dell'unica entrata mensile rappresentata dallo stipendio del proponente e dal conseguente minimo annuo vitale, rapportato alla soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat, quale necessaria allo stretto sostentamento del nucleo familiare, diventa essenziale valutare la proponibilità di un impegno economico sostenibile senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per un'esistenza libera e dignitosa. Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore. Tale rapporto è risultato pari al 70,22%. Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato. Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.650,00 e

Bruschi Andrea prof. Sull. no  
Sbruno Bruno



**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

le spese pari a € 962,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui i Debitori possono disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale. Le entrate medie mensili della famiglia del proponente consigliano l'impegno mensile sostenibile per salvaguardare le abitazioni sue e del figlio e per uscire dallo stato di sovraindebitamento. L'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva del pignoramento presso terzi, o l'attivazione di una procedura esecutiva della casa coniugale (quale bene indiviso) esporrebbe i proponenti e la famiglia, a certa ed accertabile impossibilità di sopravvivere. Essi, infatti, perderebbero la rispettiva casa d'abitazione e continuerebbero ad essere indebitati, aggiungendosi alle spese mensili per vivere anche quelle derivanti dalla locazione di un immobile per ciascuna famiglia.

In considerazione di quanto sopra, risulta ragionevole, a causa della oggettiva impossibilità dei Debitori di onorare gli impegni finanziari esistenti, valutare attentamente la presente proposta con cui sarebbero pagati interamente i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e parzialmente nei confronti della banca mutuante e delle finanziarie, in base alle entrate mensili ed al sacrificio che i proponenti ritengono di poter sostenere. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la possibilità dei Debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate grazie alla propria disponibilità reddituale. Lo stato di crisi finanziaria ed economica dei proponenti è stato ignorato da BNL Spa e dalle finanziarie; infatti, la semplice interrogazione della centrale rischi di Banca d'Italia riporta i carichi e lo stato degli impegni finanziari del proponente. BNL spa come da prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, avrebbe dovuto attingere alle informazioni delle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" come previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, ciò evidentemente non è stato fatto, erogando nuova finanza e aggravando ulteriormente la posizione finanziaria del proponente. Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il

*Stamer*  
*Bucci: Anche (Mod. 5/11. no*



Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomco 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

-L'estratto di ruolo di Agenzia delle Entrate Riscossione riporta, come sopra detto solo un saldo debitore pari ad euro € 607,04 (Allegato 51).

-Dalle visure presso le banche dati: CRIF (doc. 52); Expedia ( doc. 53); CTC (doc. 54) non si evincono debiti c/o segnalazioni di alcun tipo sul nominativo del sig. Bruschi.

-Dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni diverse da quelle già esposte nel piano (Allegato 24) nello specifico risultano le seguenti segnalazioni a sofferenza:

- BNL spa, con assenza di garanzia/privilegi, per l'utilizzato pari ad € 7.371,00
- IFIS NPL, con assenza di garanzia/privilegi, per l'utilizzato di € 12.808,00
- dai modelli 730 consegnati e quelli effettivamente presentati presso l'Agenzia Entrate emerge l'assenza di comunicazioni d'irregolarità e l'assenza di atti del registro stipulati negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore ( cfr analisi del cassetto fiscale di cui si è data autorizzazione al Gestore).

INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE  
IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione allegata in atti di debitori, e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI (art. 9 co.2 -L. n.3/12)

Negli ultimi cinque anni, come asserito dai debitori e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, da entrambi i coniugi alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori . Inoltre entrambi i debitori hanno sottoscritto una dichiarazione, con la quale entrambi affermano di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni

LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORI

- Si evidenzia che l'accesso alla procedura del sovraindebitamento è subordinata al requisito della meritevolezza del debitore. La giurisprudenza di merito infatti ha chiarito "Il Giudice, per omologare il piano, deve prima di tutto, escludere che il consumatore abbia

Bruschi: Avolio mandico Bruschi

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" ( Trib Pistoia dec Omologa 27.12.2013 )

- Il sig. Bruschi ha versato regolarmente le rate mensili del mutuo fondiario dal 2007 fino all'anno 2013, anche a seguito di un piano di rientro accordato, sta nei fatti che ha adempiuto all'impegno per ben sei anni dalla contrazione dell'obbligazione attivata, al fine di estinguere i preesistenti mutui, sempre con BNL (51 mila €) e Unicredit ( 111 mila). Il ricorso alla finanza esterna è stato necessario per sostenere le spese del fabbisogno familiare e per pagare le rate del mutuo fondiario.
- A tal uopo è bene evidenziare che coniugi al momento in cui ha contratto le obbligazioni con la banca mutuante BNL , le potevano adempiere , in quanto il canone di locazione dell'immobile era di supporto al pagamento della rata che avrebbero dovuto corrispondere, grazie anche allo stipendio di Bruschi Sabatino . All'epoca del mutuo nel 2007 il Buschi svolgeva un lavoro dipendente come operaio edile per cui ben riusciva a partecipare al pagamento della rata. Solo quando, nel 2008 viene licenziato, e poi si è trovato, ad anni alterni, in cassa integrazione, oltre al mancato incasso del canone di locazione, si è trovato nella condizione di non poter, con la moglie( senza reddito) sostenere interamente le rate, a causa di evidente mancanza di liquidità. Quale colpa potrebbe ascriversi al proponente che, richiesto dalla banca mutuante, si obbliga solidalmente con la moglie al pagamento della rata per l'acquisto estinguere precedenti debiti, concedendo inoltre in garanzia anche il loro immobile, libero da gravami? I coniugi fidavano sulla capacità reddituale del Bruschi, avendo come supporto, per il pagamento della rata, il canone di locazione, così come è avvenuto per ben 6 anni. La perdita del lavoro e la cassa integrazione, hanno complicato la situazione, anche perché al mutuo si sono accodati altri debiti passivi sopravvenuti che hanno generato una situazione di sovraindebitamento a cui i coniugi non possono più porvi rimedio. I proponenti, in seguito all'accordo in transazione con la BNL , hanno dato tutto il loro apporto economico, anche ricorrendo alla finanza esterna, ciò a riprova della buona fede e della volontà di adempiere l'obbligazione ed evitare di perdere entrambe le abitazioni.

*Stefano Bruschi*

*Bruschi: Acquisti per A. Sabatino*

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

I ricorrenti, alla luce di quanto detto, possono e devono considerarsi consumatori meritevoli, sia perchè non potevano ragionevolmente prevedere quanto occorso, in special modo la cessazione del lavoro del Bruschi, quindi la difficoltà a trovare un lavoro nuovo soprattutto a causa della crisi che ha colpito il mondo dell'edilizia dal 2008 in poi, anch'esso evento imprevedibile. Si tratta dunque di soggetti che si sono indebitati per l'acquisto delle quote dei parenti, per avere almeno una casa per abitarci. Sta di fatto che la situazione attuale e quella futura, non consente e non consentirebbe di sostenere il carico economico potendo fare affidamento sulla propria capacità attuale e futura di pagare i creditori se non beneficiando del piano del consumatore, unitamente all'omologa dell'accorda con i creditori presentato dal figlio. Dalla ricostruzione cronologica del passivo, fatta sopra, emergono i seguenti dati inconfutabili:

Bruschi Audie n. p. f. d. n. o

- 1) il ricorrente, unitamente alla moglie, si è indebitato per estinguere i suoi debiti contratti per uso consumo/fabbisogno familiare e non per attività ludiche o superficiali;
- 2) il ricorso alla finanza esterna e il ritardo o l'omesso pagamento degli obblighi contratti, nel corso degli anni, è strettamente collegato alle seguenti motivazioni: a) cassa integrazione; b) licenziamento; c) riduzione della redditività; d) aumento delle spese correnti.

Tuttavia sull'argomento, va anche ricordato che la riforma "Rordorf" ha modificato il concetto di meritevolezza, finora inteso quasi come pre-condizione di accesso alle procedure di sovraindebitamento nonché quale condizione successiva per l'ammissione alla esdebitazione, lasciando la sua valutazione ai soli casi in cui il debitore non è in grado di offrire utilità alcuna per consentirgli di accedere all'esdebitazione solo per una volta (art. 283 co. 1 nuovo Codice dell'insolvenza); ne discende che qualora il debitore abbia utilità, diretta o indiretta, presente o futura, che possa soddisfare il creditore, egli potrà accedere alla procedura di sovraindebitamento, anche se non meritevole. Tale novità rimanda alla ratio generale di incentivare l'utilizzo di questo strumento per risolvere le situazioni di difficoltà dei debitori. È importante ricordare anche che la nuova riforma della legge fallimentare ha richiesto al gestore una valutazione, a maggiore tutela del debitore, sull'operato del creditore al momento di erogazione delle somme finanziate, per evidenziare se si è tenuto conto del reddito disponibile del debitore, al netto delle spese per vivere. In questo caso il creditore BNL SpA e le altre

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

finanziarie, avrebbero potuto visualizzare l'isec del debitore e il merito creditizio, nonché la composizione del nucleo familiare. Inoltre anche e soprattutto le altre finanziarie avevano l'obbligo di valutare l'esistenza del mutuo contratto con BNL e l'esistenza di un fido, per valutare il grado di solvibilità della debitrice nonché il merito creditizio ai sensi dell'art.124 bis del TUB. La ratio della Legge 3/2012 è quella della ricerca di uno strumento idoneo a permettere il ricollocamento del debitore sul mercato, evitando collassi economici con l'impossibilità di soddisfacimento dei creditori. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Bergamo, che sebbene procedesse all'omologazione di una proposta di accordo e non di un Piano, approvava la riduzione del 97,5% dei debiti residui, evidenziando all'uopo il fine ultimo perseguito dalla Legge 3/2012. "La proposta di accordo contempla il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una percentuale minima del 2,5% e come tale realizza la funzione economica dell'istituto che non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso" Trib. Bergamo dec. Omologa 31.3.2015

### ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare dei Consumatori un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico

Studio: Audelio M. S. M. no  
Solimido Stefano



**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

nell'allegato (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella.

- I ricorrenti propongono di ristrutturare i propri debiti offrendo l'importo complessivo pari ad 93.600,00 € che verrà proporzionalmente diviso tra i propri creditori, con il pagamento di 144 rate costanti di €. 650,00 al mese, per i crediti chirografi, a decorrere dalla conclusione del tredicesimo mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione (OCC e Avv Mandico) che verranno pagate in 13 mesi a partire dal 30.6.2020; i crediti privilegiati con l'Agenzia delle Entrate, verranno pagati in 40 rate mensili dalla conclusione del tredicesimo mese successivo al pagamento dei prededucibili, così come meglio spiegato nei prospetti che seguono. Sintesi proposta :

Il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede, pertanto, il pagamento dei crediti nella seguente misura:

➤ **CREDITI IN PREDEDUZIONE PRIVILEGIATI**

Per quanto riguarda il pagamento dei compensi ai professionisti che hanno prestato la loro opera a favore degli istanti, sono state considerate, ai fini della redazione della proposta di ristrutturazione del debito, le parcelle elaborate dagli stessi.

I crediti prededucibili sono i seguenti:

Prospetto di dettaglio del debito per spese di procedura in prededuzione

- COMPENSO OCC	€ 7.830,50
- COMPENSO AVV.TO	€ 1.305,08
- TOTALE SPESE IN PREDEDUZIONE	€ 9.135,58

Questo importo, verrà versato con soddisfazione al 100% mediante il reddito da lavoro detratto le spese familiari e le eventuali somme accantonate dal delegato alle vendite dott Sacco ( nella pendente procedura esecutiva) per i canoni di locazione, che ad oggi ammontano ad €. 6.000,00

- **DEBITI PRIVILEGIATI** : con ADER, Comune di Quarto e Regione Campania, questi verranno pagati al 100%, con soddisfazione totale, in 40 rate mensili a partire dal 30.7.2021 ( ossia a decorrere dalla conclusione del tredicesimo mese successivo al pagamento

*Stefano Bruno*  
*Avv. Sacco*  
*Avv. Sacco*

Avvocato Monica Mandico  
 Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
 Via Epomeo 81-80126 Napoli  
 Tel-Fax 0817281404  
 Mail:avvocatomandico@libero.it

delle spese in prededuzione, per OCC e avv Mandico), al tasso fisso legale dello 0,5%, così come da D.M del MEF del 12.12.2019 pubblicato in G.U. n. 293 del 14.12.2019, nella misura ed entità, come da prospetto:

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Importo Rata Mensile Media
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	607,04	0,00%	0,00	607,04	40	15,31
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	COMUNE DI QUARTO	1.261,00	0,00%	0,00	1.261,00	40	31,80
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	994,01	0,00%	0,00	994,01	40	25,06
Tributi (Privilegiato - mobiliare)	REGIONE CAMPANIA - AUTOMOBILISTICHE	1.372,58	0,00%	0,00	1.372,58	40	34,3

➤ **DEBITI CHIROGRAFICI:** questi verranno pagati, con soddisfazione parziale nella misura del 31%, in 129 rate mensili a partire dal 30.04.2021 (ossia a decorrere dal quattordicesimo mese successivo al pagamento dei prededucibili), al tasso fisso legale del 0,5% così come da D.M del MEF del 12.12.2019 pubblicato in G.U. n. 293 del 14.12.2019, come da prospetto:

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	% di soddisfazione	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Importo Rata Mensile Media
Mutuo chirografario n.1542321 del 09/08/2008 (Chirografario)	Rubicon Spv srl e per essa CERVED Legal Services	12.205,80	70,1%	29,9%	3.654,42	144	25,3
Mutuo chirografario (Chirografario)	IFIS NPL S.P.A.	14.124,13	70,1%	29,9%	4.229,07	144	28,6
Mutuo chirografario n.300845771 del 01/07/2008 (Chirografario)	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	205.278,00	66,65%	33,35	68.455,56	144	454,5
Mutuo chirografario n.0010155006596910 del 13/03/2007 (Chirografario)	Italo Sicav P.L.C.	9.747,88	70,1%	29,9	2918,72	144	20,2
Mutuo chirografario (Chirografario)	BNL SPA	7.371,00	70,1%	20,9	2.207,02	144	15,3

Stefano Schirone  
 Andrea Bruschi



## MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Il tutto per una soddisfazione della debitoria complessiva pari ad € 93.600,00 con soddisfazione nella percentuale del 31,884%

Sul punto si specifica ancora una volta, che il debito più corposo, - quello con BNL spa - ossia la cessionaria Vela Mortgages srl, - precisato nella misura di € 252.734,34, derivante dal mutuo fondiario, viene degradato da privilegiato - ipotecario a chirografo, stante l'avvenuta vendita forzata, nella pendente procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Napoli rge 11/2015, per la quale non vi è ancora il riparto. Ciò detto e considerato che, dalla predetta esecuzione forzata, il bene immobile oggetto di ipoteca e di pignoramento immobiliare ( sito in Quarto, Napoli) è stato aggiudicato, per l'importo di € 55.450,00, per l'effetto, il suddetto ammontare, dovrà essere acquisito alla presente procedura di ristrutturazione dei debiti, per la soddisfazione del creditore ipotecario e per le spese della procedura esecutiva, in predeuzione, quantificate in € 7.944,04.

Segnatamente, tali somme per € 7.944,04 vanno decurtate, quali spese in predeuzione della procedura esecutiva immobiliare, sull'ammontare €. 55.450,00, del cui residuo, pari ad €. 47.455,96 andrà destinato al creditore ipotecario privilegiato.

Per cui la restante parte, del debito con BNL spa (Vela M. srl) derivante dal credito per mutuo fondiario, viene classificato in chirografo, che a seguito della decurtazione esposta, è quantificato nella misura pari ad € 205.278,38.

### GARANZIE

Le uniche garanzie per l'adempimento dell'impegno assunto derivano: 1) dallo stipendio del sig. Bruschi Sabatino di € 1.650,00 mensili; 2) dal futuro TFR che sta maturando; 3) dal reddito di € 800 della figlia Amalia, che con il suo stipendio contribuirà nella misura di € 70,00 mensili, al pagamento della debitoria complessiva; 4) dall'importo sino ad ora accumulato per la polizza Vita, che i coniugi mettono a disposizione della presente procedura e che ad oggi ammonta a circa 771,75€

Bruschi: Audite nel. S.M. no. S. Marco S. Marco

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

SULLA CONVENIENZA DEL PIANO, RISPETTO ALL'ALTERNATIVA  
LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 9 L.3/2012, il Gestore - OCC è chiamato a valutare la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà dei debitori. Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria delle quote indivise dei beni immobili di proprietà dei coniugi istanti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

• Sul punto, va ricordato che il bene cantinola in seminterrato sita in Quarto, Napoli, di cui i coniugi posseggono una quota indivisa, non è frazionabile o suddivisibile e sarebbero ben lieti di cederla ai parenti, o a terzi, ma ad oggi non hanno avuto alcuna offerta di acquisto. Nello specifico trattasi di una quota pro indivisa, pari al 33,36%, dei coniugi, relativa alla proprietà immobiliare indivisa del locale seminterrato, sito nel COMUNE DI QUARTO AL FOGLIO 11 P.LLA 269 PIANO CATEGORIA C/2 CLASSE 1 CONSISTENZA 60 MQ RENDITA 136,34.

L'attuale valore del bene, calcolato secondo le stime OMI, varia da un minimo di € 660 ad un massimo di € 1000 al metro quadrato. Tenuto conto che la cantinola consta di mq 60, circa, il valore dello stesso si aggira da un minimo di € 20 mila ad un massimo di € 30 mila. Con presumibile valore di realizzo, pro quota di circa € 7/10 mila, considerato il valore di mercato. Il Bruschi ha anche cercato di proporre in vendita ai propri parenti, la predetta quota parte, al fine di mettere a disposizione della procedura l'eventuale ricavato, tuttavia ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta.

• -I coniugi sono altresì proprietari della quota parte pro indivisa del 33% dell'unità immobiliare sita in ~~via Epomeo 81~~ 7/a, ove vivono in un appartamento di circa 75 mq e che intendono preservare avvalendosi della presente procedura. L'unità immobiliare indivisa, si compone: di un appartamento di circa 97 mq occupato da uno dei fratelli della signora Solimeo; da un altro appartamento di circa 75 mq occupato dai

Solimeo Bruschi  
Broschi: Andrea

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutela Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art.9 comma 3 bis lettera e);
- I debitori, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art.12bis comma 3) (incolpevolezza).
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni create sia a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari.
- I debitori si trovano ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art.6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.
- L'incolpevolezza è del tutto evidente.

#### PREROGATIVA DEL PIANO

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di debito o di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale, CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

#### CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione allegata e presentata all'OCC e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Pertanto si chiede all'OCC parere positivo come previsto dall'art. 9 co. 3 -bis lett. E L. 3/2012

Tutto ciò premesso

#### TENUTO CONTO

- che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'artt. 7, 8, e 9 della L. 3/2012, ovvero all'occorrenza voglia, l'adito Giudicante concedere il termine di 15 giorni ex art. 9 comma 3 ter L. 3/2012, per apportare integrazioni alla proposta e produrre eventuali nuovi documenti;
- che i consumatori non hanno commesso atti in frode;

Bruschi: Audilio m.p. 2/11/12  
Shino B. 11/11/12

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

- che gli stessi non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

- che non hanno colposamente determinato il sovra indebitamento in quanto il ricorso al credito era proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e ai sensi dell'art. 12 bis;

- I proponenti, a mezzo dello scrivente difensore

chiedono

-Che il Tribunale – previa l'attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza di convocazione dei creditori solo ai fini di eventuali contestazioni – verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza degli istanti ed in particolare verificato che i debitori non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non hanno colposamente determinato il sovra indebitamento, e risolta ogni altra contestazione, possa omologare il predetto piano del consumatore, prevedendone le opportune forme di pubblicità ;

- che voglia l'adito Giudicante -SOSPENDERE con immediatezza la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Napoli, con RGE 11/15 e sospendere, altresì la procedura esecutiva del pignoramento presso terzi numero numero r.g.c 17802/2019 pendente presso il Tribunale di Napoli, con l'acquisizione del ricavato dalla vendita del bene immobile - già aggiudicato in asta alla data del 16.1.2020, alla presente procedura, allo stesso modo vale per le somme eventuali accantonate nella procedura esecutiva presso il terzo ed all'uopo affidare al Gestore nominato le funzioni del liquidatore.

-DISPORRE che non possano sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Si allegano i seguenti documenti:

1. Istanza all'POCC per la nomina del Gestore della Crisi,
2. Provvedimento di nomina Organismo di Composizione della Crisi,
3. Preventivo accettato per competenze e spese dell'Organismo della crisi

Breschi Audite Inst. Coll. n. 1





**MANDICO & PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI  
NAPOLI | ROMA | MILANO

Avvocato Monica Mandico  
Associazione Tutele Consumatori e Imprese  
Via Epomeo 81-80126 Napoli  
Tel-Fax 0817281404  
Mail:avvocatomandico@libero.it

Con osservanza

Il Proponente

---

BRUSCHI SABATINO

Il Proponente

SOLIMEO CRISTINA

Il Garante BRUSCHI AMALIA

AVVOCATO -Advisor legale

MONICA MANDICO

*Presidente Centro Tutele Consumatori e Imprese*